

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

> Sito Internet: <u>campania.lnd.it</u> e-mail: <u>qst.campania@lnd.it</u>



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 14/GST del 14 dicembre 2021

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/GST (2021/2022)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale, nella riunione tenutasi in Napoli il 14 dicembre 2021, ha adottato le seguenti decisioni:

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 4/12/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 4/12/2021 POMIGLIANO - PALMESE

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla Società Calcio Pomigliano con cui ha domandato la ripetizione della gara in epigrafe per sussistenza di errore tecnico del ddg; lette le controdeduzioni presentate dalla Società reclamata, USD Palmese; effettuati i necessari accertamenti, sentito a chiarimenti (audizione avvenuta con modalità telematiche) il ddg; rilevato che i temi trattati in reclamo sfuggono alla cognizione di questo organo, ex artt. 10, comma 5 e art. 65 CGS, riguardando aspetti esclusivamente tecnici afferenti decisioni discrezionali del ddg (giusta regola n. 5 del giuoco del calcio e guida pratica AIA), P.Q.M., dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, a scioglimento della riserva di cui al CU di questo C.R. Campania, n. 72 del 9 dicembre 2021, pagina 661, DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto e, per l'effetto, omologa il punteggio conseguito sul terreno di gioco di ½, in favore della reclamata, Società Palmese, fermi i provvedimenti disciplinari assunti e pubblicati sul relativo C.U.; dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 5/12/2021 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 5/12/2021 SOCCER FRIENDS MP - PONTECAGNANO A.S.D.

il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo della società Soccer Friends MP con cui ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata Pontecagnano A.S.D., inserito in distinta e schierato in gara un calciatore non tesserato, il sig. Altamura luca (nato il 3.11.2006); ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni. Effettuati i necessari accertamenti presso il competente ufficio tesseramenti di questo C.R. è emerso che il calciatore suddetto risulta tesserato con la società Salernitana 1919 S.R.L. e non con la società reclamata; rilevato, quanto alla partecipazione del calciatore in parola alla gara in epigrafe, determinante ai fini del proposto reclamo, che il sig. Altamura luca, dall'esame degli atti ufficiali di gara, risulta avervi preso parte, in quanto inserito in distinta con il n. 10 ed uscito dal campo, previa sostituzione, al minuto 35 del secondo tempo, con il n. 5. P.Q.M., dato atto della rituale comunicazione della

presente decisione alle società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, a scioglimento della riserva di cui al cu di questo C.R. Campania, n. n. 41/attività giovanile del 13 dicembre 2021, pagina 372, delibera, per i motivi innanzi esposti, di accogliere il reclamo e, per l'effetto a) infligge alla società reclamata Pontecagnano A.S.D. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3, in favore della reclamante; b) infligge alla società reclamata l'ammenda di euro 50,00; c) infligge al dirigente accompagnatore della società reclamata, sig. Altamura Giuseppe, l'inibizione fino al 23.12.2021; d) infligge al calciatore sig. Altamura Luca (nato il 3.11.2006) la squalifica per n. 1 giornata effettiva; dispone restituirsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito

SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 50,00 PONTECAGNANO A.S.D. vedi delibera

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 23/12/2021

ALTAMURA GIUSEPPE (PONTECAGNANO A.S.D.) vedi delibera

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ALTAMURA LUCA (PONTECAGNANO A.S.D.)

Pubblicato in NAPOLI il 14 dicembre 2021.

Il Segretario
Andrea Vecchione

Il Presidente Carmine Zigarelli